



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **245** del 15/11/2018

“Modifica della l.r. 29 giugno 2018, n. 28 - Norme in materia di smaltimento di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di redazione e di tutela dell'incolumità pubblica“

Schema di disegno di legge regionale per la "Modifica della l.r. 29 giugno 2018, n. 28 - Norme in materia di smaltimento di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di redazione e di tutela dell'incolumità pubblica "

Relazione alla proposta di legge regionale

Con la legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 - Norme in materia di smaltimento di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica, di iniziativa consiliare, sono state disciplinate le azioni regionali riferite al controllo della fauna selvatica, al riconoscimento di contributi per gli interventi aziendali di prevenzione dei danni e di indennizzi per i danni causati da fauna selvatica e dagli ungulati, nonché è stato disciplinato lo smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione. In ordine a detta legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha prima presentato una serie di osservazioni avanzate da alcuni Ministeri, riguardanti situazioni di conflitto rilevate tra la norma regionale e la normativa nazionale vigente, e quindi ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale per aspetti, connessi essenzialmente alla disciplina del controllo della fauna selvatica, che configurerebbero possibili violazioni dell'art. 117 comma secondo del dettato Costituzionale.

In particolare:

- il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con propria nota 2926 del 30 luglio 2018, ha avanzato osservazioni in ordine alle disposizioni inerenti il riconoscimento degli indennizzi per i danni provocati da fauna selvatica, con particolare riferimento alla circostanza che la norma regionale prevede il risarcimento dei danni causati anche da animali non protetti in aree non protette, lì dove la normativa comunitaria sugli aiuti di stato considera appunto detti indennizzi come aiuti di stato e ne circoscrive l'ambito ai soli animali "protetti" o comunque, con un'interpretazione più estesa, anche da specie cacciabili, purché i danni si verifichino in un'area protetta. Rispetto a detta osservazione, la Regione, con nota 2781 in data 3 agosto 2018 del Presidente della Giunta regionale ha segnalato il proprio impegno ad apportare le modifiche alla norma osservata, per rendere chiara la distinzione tra indennizzi per i danni prodotti da fauna selvatica protetta e non protetta e per esplicitare la sola applicazione del regime *de minimis* agli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica non protetta in aree non protette.
- Il Ministero della Salute, con mail del 3 agosto 2018, pur non rilevando, per quanto di competenza, profili di incostituzionalità, ha ritenuto comunque di fornire suggerimenti finalizzati a migliorare la norma regionale ai fini di una sua più esplicita coerenza con le norme nazionali, oltre che una migliore coerenza interna. In particolare detti suggerimenti riguardano: a) l'art. 4, - controlli, con la specificazione della priorità dei metodi ecologici, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992; b) l'art. 11 - tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette, con il richiamo anche alle norme nazionali di attuazione della direttiva 92/43/CEE; c) art. 14 - prelievi in deroga, con il richiamo anche al comma 3 delle imprese di acquacoltura.
- Con mail del 6 agosto 2018, sono pervenute in Regione ulteriori osservazioni avanzate dal Ministero dell'Ambiente, alle quali è conclusivamente seguito il formale ricorso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità degli art. 2, lettera c), 4, comma 1, e 5 della l.r. n. 28/2018, afferenti alle disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica.

Al fine di dare seguito all'impegno assunto dal Presidente della Regione con la citata nota prot. 2781/2018 ad apportare le modifiche alla norma osservata rispetto alle osservazione del MIPAAFT, di cogliere i suggerimenti formulati dal Ministero della Sanità, che in parte incidono anche sulle questioni poste dal Ministero dell'Ambiente, nonché per favorire un esito favorevole al ricorso pendente presso la Corte Costituzionale, dello Stato alla Corte Costituzionale, si ritiene opportuno proporre le modifiche di cui alla presente proposta di legge che riguardano specificamente:


- le disposizioni normative riferite alle attività di controllo, di cui agli art. 2, 4 e 5;
- le disposizioni in materia di indennizzo dei danni da fauna selvatica in relazione all'applicazione del regime aiuti di Stato ovvero al regime "de minimis", di cui all'art. 8 e per analogia quelle riferite ai contributi per gli interventi di prevenzione di cui all'art. 3.

Con l'occasione si ritiene altresì opportuno intervenire su una incongruenza rilevata tra le disposizioni dell'art. 3, che prevedono un contributo finanziario fino a copertura dell'intera spesa sostenuta per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica, genericamente indicata, e quelle dell'art. 11 dove è disposto il limite dell'80% della spesa per gli interventi di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette (lupo), ciò in controtendenza rispetto all'esigenza di assicurare la massima tutela in relazione alle specie protette, pertanto non cacciabili, rispetto ad altre specie di fauna selvatica anche cacciabile (ad es. cinghiali e lepri) e pertanto potenzialmente contenibili attraverso l'attività venatoria.

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali

dr. Luca Limongelli



L'Assessore all'Agricoltura

Leonardo Di Gioia



“Modifica della l.r. 29 giugno 2018, n. 28 - Norme in materia di smaltimento di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di redazione e di tutela dell'incolumità pubblica “

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 29 giugno 2018, n. 28)

1. La legge regionale 29.06.2018, n. 28, è così modificata:
 - a) All'art. 2 (Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica) la lett. c) è abrogata.
 - b) All'art. 3 (Interventi di prevenzione) comma 3, dopo le parole “misure di prevenzione” sono aggiunte le seguenti parole: *“nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di settore, con particolare riferimento al Regolamento UE 1408/2013, in materia di aiuti in regime di “de minimis” nel settore agricolo e al Regolamento UE 717/2014 in materia del regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per la prevenzione da danni prodotti da animali protetti di cui alle direttive uccelli 2009/147/CE e habitat 92/43/CEE ovvero per gli interventi di prevenzione in aree protette.”*
 - c) L'art. 4 (Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica) è così sostituito:
 1. *Ai fini della tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, della migliore gestione del patrimonio zootecnico, della tutela del suolo, della selezione biologica, nonché per motivi sanitari, la regione promuove, nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 19 della legge n. 157/1992 e dell’art. 31 della legge regionale n. 59/2017, misure di controllo selettivo della fauna selvatica, esercitate prioritariamente con il ricorso a metodi ecologici.*
 2. *In caso di verifica dell’inefficacia di detti metodi ecologici la regione, su parere dell’ISPRA e comunque nel rispetto delle norme nazionali di attuazione della direttiva “habitat” 92/43/CEE, può autorizzare piani di abbattimento.*
 3. *Tutte le misure di controllo sono realizzate dalla regione o sotto il coordinamento della stessa, su parere dell’ISPRA.*
 4. *Gli ambiti territoriali di caccia a supporto dell’azione regionale, nonché gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati a dette attività di controllo.”*
 - d) L'art. 5 (Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica) è abrogato.
 - e) All'art. 8 (Procedimento per la determinazione dell'indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2bis:
“2bis. Gli indennizzi vengono corrisposti nel rispetto delle disposizioni nazionali, di cui all’art. 26 della Legge 157/1992, ed europee di settore, con particolare riferimento al Regolamento UE 1408/2013, in materia di aiuti in regime di “de minimis” nel settore agricolo e al Regolamento UE 717/2014 in materia del regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali protetti di cui alle direttive “uccelli” 2009/147/CE e “habitat” 92/43/CEE ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette.”
 - f) All'art. 11 (Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette) comma 1, dopo le parole “della fauna selvatica” sono aggiunte le parole *“e delle norme nazionali di attuazione”*.
 - g) All'art. 11 (Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette) il comma 3 è così sostituito:
“3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l’intera spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi di prevenzione, nel limite delle disposizioni nazionali, di cui all’art. 26 della Legge 157/1992, ed europee di settore, con particolare riferimento al Regolamento UE 1408/2013, in materia di aiuti in regime di “de minimis” nel settore agricolo e al Regolamento UE 717/2014 in materia del regime “de minimis” nel settore dell’acquacoltura, fatta salva l’eventuale diversa

applicazione del regime di aiuti di Stato, previa notifica del regime stesso alla Commissione europea, per i danni prodotti da animali protetti di cui alle direttive uccelli 2009/147/CE e habitat 92/43/CEE ovvero per i danni prodotti da fauna selvatica in aree protette."

h) All'art. 14 comma 3, dopo le parole "imprese agricole" sono aggiunte le parole "e di acquacoltura".

~~L'Assessore all'Agricoltura~~
~~Leonardo Di Gioia~~